



COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248

Prot. 1968/19

Salcedo, 22.luglio.2019

Oggetto: Festività patronale del 26.07.2019 (calendario sagra patronale) – limitazioni e/o regolamentazione sull'uso di strutture comunali (arterie comunali/aree a parcheggio) – ordinanza n° 637;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

VISTA la richiesta pervenuta al prot. com.le n° 1658/19 in data 19.06.2019 con la quale la locale Pro Loco Salcedo, nell'ambito delle iniziative previste per la locale sagra di S. Anna (dal 26 luglio e giorni successivi a tutto il 28 luglio compreso), chiede l'autorizzazione per l'occupazione di spazi comunali di uso pubblico nonché la regolamentazione, su taluni, per uno specifico utilizzo, ed in particolare:
- dal 23 al 31 luglio 2019 del piazzale Quattro Martiri (attualmente ad uso parcheggio pubblico);
- dal 26 al 29 luglio sulla strada comunale via Corticella (tratto da incrocio con S.P. Farneda ad incrocio con via Divisione Julia);

RICHIAMATA la "Convenzione" stipulata tra l'Ente Comunale e la predetta "Pro Loco Salcedo" in data 04.04.2017 per la gestione ed utilizzo della "Palazzina dello sport" e degli impianti sportivi (anni 2017-2020) ed elencate aree di pertinenza, e le modalità di utilizzo contenute nella stessa convenzione o seguenti a specifici e separati provvedimenti "Autorizzativi";

VISTA l'autorizzazione sindacale in data 22.07.2019 prot. com.le n° 1967/19 relativa all'utilizzo di spazi e/o strutture comunali connessi con lo svolgimento della manifestazione in oggetto;

RITENUTO pertanto che in ordine alla richiesta avanzata, e per quanto attiene alla viabilità, risulti necessaria l'emissione di ordinanza per la regolamentazione e l'utilizzo delle strutture e/o spazi ad uso pubblico come appresso indicato:

- per la regolamentazione della viabilità, sul tratto di strada comunale "via Corticella" (da incrocio con S.P. Farneda all'incrocio con via Divisione Julia) per il periodo dal 26 a tutto il 28 luglio 2019 nell'orario serale dalle ore 17,00 e fino alle ore 1,00 del giorno successivo, nonché per il percorso alternativo fruibile da via Divisione Julia con sbocco su via Roma;
- per l'istituzione del divieto di accesso nonché di utilizzo della zona scoperta (Piazzale Quattro Martiri) attualmente già destinata e fruibile a parcheggio pubblico per il periodo dal 23 luglio a tutto il 31 luglio 2019 compreso (a valere per l'intero arco delle ventiquattro ore) per le operazioni di installazione e montaggio, svolgimento dell'evento, e, successivo smontaggio, delle strutture /attrezzature temporaneamente installate sullo stesso sedime;

RITENUTO necessario procedere, per quanto sopra, nel disporre le relative regolamentazioni sia per la viabilità che per gli spazi pubblici attualmente utilizzati quali aree di sosta/parcheggio o di transito al fine di evitare i problemi connessi con lo svolgimento della manifestazione suddetta ed i conseguenti possibili intralci o pericoli alla pubblica viabilità;

VISTI gli artt. 4, 5 e 7 – comma 4° - del D. Leg.vo 30.04.1992 n° 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 (Regolamento di attuazione del C.di S.) e s.m.i.;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale "TOSAP" approvato con deliberazione di C.C. n° 06 in data 10.03.1995, attualmente vigente, in ordine alle modalità per l'utilizzo e l'occupazione di spazi pubblici;

RITENUTA propria la competenza in forza del provvedimento sindacale n° 02/2019 in data 20.05.2019 di conferimento incarichi di posizione organizzativa;

ORDINA

-1) ai fini della regolamentazione ed utilizzo degli spazi o aree pubbliche, come sotto meglio rubricato, per l'intero periodo ritenuto necessario (coincidente con l'evento/manifestazione c.d. "Sagra paesana di S. Anna" prevista dal 26.07.2019 al 28.07.2019), e/o come di seguito meglio rubricato, vengono applicate le seguenti limitazioni e/o divieti temporanei:

- 1.a) sul tratto di arteria comunale individuato come "VIA CORTICELLA": [da incrocio con S.P. Farneda (via Roma) ad incrocio con via Divisione Julia]: a decorrere dal giorno **26 luglio** a tutto il

giorno 28 luglio 2019 compreso - con orario dalle ore 17,00 e fino alle ore 1,00 del giorno successivo - sono istituiti:

-a) il **senso unico di marcia** nella direzione nord-sud (da via Roma a via Corticella e limitrofe), con conseguente divieto di transito nella direzione sud-nord (dalle vie Corticella/Divisione Julia/e località del Comune di Fara Vic.no in direzione di via Roma), circoscritto ad una sola corsia di marcia delimitata dalla posa di una transennatura mobile atta a garantire, sull'altra corsia, il solo passaggio pedonale;

-b) il **divieto di sosta** sul tratto intercorrente dall'incrocio con via Roma all'incrocio con via Divisione Julia;

Il divieto di sosta, sul tratto e nel senso di marcia sopra indicati, riguarda tutti i mezzi e veicoli di qualunque e qualsiasi specie, al fine di evitare intralci o pericolo per la pubblica incolumità nel tratto stradale di accesso all'area organizzata per lo svolgimento della manifestazione patronale in oggetto. In detto arco temporale il divieto vale anche per qualsiasi mezzo od automezzo utilizzato dalla stessa Pro Loco e/o comunque riconducibili allo svolgimento della manifestazione patronale. Sono esclusi da tale divieto i mezzi delle forze dell'ordine, di soccorso e quelli in dotazione alla locale Protezione Civile, questi ultimi se impiegati per operazioni di "emergenza o pronto intervento";

- 1.b) per la viabilità nell'area interessata dalla manifestazione (via Corticella, via Divisione Julia, via Roma, nonché veicoli provenienti da via Farneda del Comune di Fara Vicentino):

A decorrere dal giorno 26 luglio a tutto il giorno 28 luglio 2019 compreso - con orario dalle ore 17,00 di ciascun giorno e fino alle ore 1,00 del successivo - sono apportate le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria:

- il transito veicolare nella direzione interdetta temporaneamente alla circolazione, lungo il tratto di via Corticella nella direzione da sud a nord (dalle vie Corticella/Divisione Julia/e località limitrofe del Comune di Fara Vic.no per accedere a via Roma) in forza del divieto di transito di cui al precedente punto 1.a), sarà garantito mediante deviazione su via Divisione Julia e con uscita su via Roma, attraverso l'esistente accesso situato all'altezza del civico numero 18 [entrata pedonale alla lottizzazione Costa del Sole (veicoli provenienti da via Divisione Julia, via Corticella e zone limitrofe di Fara Vic.no)];

Sull'uscita temporanea, posizionata all'altezza del civico n° 18 di via Roma (trattasi del collegamento tra via Roma e via Divisione Julia ordinariamente di tipo pedonale oltre ad accesso veicolare per i privati aventi diritto) - a decorrere dal giorno 26 luglio a tutto il giorno 28 luglio 2019 compreso - con orario dalle ore 17,00 di ciascun giorno e fino alle ore 1,00 del successivo - "è fatto obbligo tassativo all'organizzazione della manifestazione di posizionare la specifica segnaletica di preavviso, nonché di garantire la presenza "permanente" di personale facente funzione di moviere, stante la pericolosità dell'intersezione stessa [ciò in particolare per i veicoli che accedendo su via Roma (S.P. Farneda), sia in direzione Fara Vic.no che Lusiana, in fase di immissione si trovino ad invadere la corsia a monte della stessa via Roma];

- 1.c) per l'area scoperta degli impianti sportivi, che si configura con il Piazzale IV Martiri e che attualmente è utilizzata a parcheggio pubblico è istituito:

-a) il **divieto temporaneo di utilizzo** di detta area a valere per l'intero periodo di svolgimento della manifestazione e nell'intero arco delle 24 ore, al fine di permettere la temporanea presenza di strutture e/od attrezzature mobili connesse allo svolgimento della suddetta manifestazione come da calendario predisposto. Il divieto di utilizzo dell'area viene anticipato a decorrere dal giorno 23 luglio 2019 ed esteso al giorno 31 luglio 2019 (fino alle ore 24,00) al fine di consentire l'esecuzione di tutte le operazioni di montaggio, smontaggio delle strutture temporanee, rimozione e pulizia;

-b) il **divieto di accesso all'area stessa** con qualsiasi mezzo e di qualunque tipologia per l'intero periodo della manifestazione e come sopra indicato al meglio indicato al punto- a) e per l'intero arco delle 24 ore. Al comitato organizzatore della manifestazione è fatto obbligo di installare la prescritta segnaletica all'altezza dell'ingresso e di porre personale preposto al controllo ed al rispetto della presente ordinanza. Durante l'intero periodo di svolgimento delle attività connesse con la manifestazione (orario indicato dalle ore 17,00 di ciascun giorno e fino alle ore 1,00 del successivo) restano esclusi dal divieto di accesso i soli mezzi di soccorso, quelli della pubblica sicurezza, nonché della Protezione Civile (questi ultimi limitatamente ad operazioni od eventi di "emergenza e pronto intervento");

-2) in relazione alle limitazioni di cui al precedente punto 1) è fatto obbligo alla locale Pro Loco, nella figura del Presidente e legale rappresentante, di provvedere alla installazione (ed eventuali rimozioni per gli archi temporali non ricompresi e laddove comunque necessario) di tutta la segnaletica stradale, nonché di transennature e/o strutture mobili utilizzate sul sedime stradale in conformità alle

disposizioni del vigente Codice della Strada (D. Leg. n° 285/1992 e s.m.i. e D.P.R. n° 495/1992 e s.m.i.) in subordine agli orari ed alle limitazioni, che, in ogni caso, si intendono aventi esclusivamente un carattere temporale, nonché di garantire la presenza costante di personale per quanto esplicitato al precedente punto 1.b); segnali, strutture mobili e quant'altro, qualora rimossi anche se temporaneamente non dovranno costituire intralcio o pericolo alla ordinaria viabilità sia veicolare che pedonale durante l'orario in cui il presente provvedimento non esplica i propri effetti;

-3) si richiamano altresì le prescrizioni di cui al "Piano di emergenza e di evacuazione" depositato ad integrazione della richiesta di autorizzazioni, al prot. com.le n° 1885/19 in data 15.07.2019, per quanto attiene a misure di sicurezza che obbligatoriamente siano da adottarsi in ordine allo svolgimento della manifestazione;

-4) è fatto obbligo alla Pro Loco in qualità di organizzatrice della manifestazione in oggetto di provvedere all'affissione di copie della presente ordinanza in numero e nei luoghi ove la stessa espliciti i propri effetti;

-5) è fatto inoltre obbligo alla stessa Pro Loco di attivarsi per la totale e completa rimozione di tutte le strutture mobili posizionate sul sedime destinato a "parcheggio pubblico" nonché provvedere alla pulizia ed allontanamento degli eventuali rifiuti, onde ripristinare dalle ore 0:00 del giorno 1 agosto 2019, l'originaria e totale fruibilità degli spazi a parcheggio pubblico;

DISPONE

- la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza:
 - al Comando Stazione Carabinieri di Breganze ed al Consorzio Polizia Nordest di Thiene a cui il Comune è convenzionato;
- la notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge nella figura del Signor Balzan Devis firmatario dell'istanza di cui sopra nella sua qualità di Presidente della Pro Loco di Salcedo;
- l'apposizione di copia della presente all'Albo Pretorio ed in luoghi di pubblica frequenza al fine di darne la massima pubblicità alla cittadinanza, nonché l'invio per opportuna conoscenza e per quanto possibile anche ad altri soggetti interessati e/od espletanti servizi pubblici;

L'Ente comunale ed il personale interno si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziale, derivante da eventuali danni a terzi causati o imputabili allo svolgimento della manifestazione, all'utilizzo improprio delle aree e/o proprietà comunali, all'utilizzo di strutture di qualsiasi genere e tipologia allestite e/od utilizzate dal Comitato organizzatore nell'ambito degli eventi programmati all'interno del calendario della manifestazione in oggetto e che non dovessero risultare in regola con le vigenti disposizioni o prive di specifiche autorizzazioni previste in materia od al mancato rispetto anche parziale degli obblighi connessi alla presente ordinanza.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazione trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n° 285/1992 e s.m.i..

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali è demandato dall'art. 12 del D. Leg.vo n° 285/1992 e s.m.i. l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di gg. 60:

- al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
- a norma dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada (D. Lgs. n° 285/1992 e s.m.i.) e secondo le procedure previste dell'art. 74 del Regolamento (D.P.R. n° 495/1992 e s.m.i.), in ordine all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
geom. Maurizio Govolo

